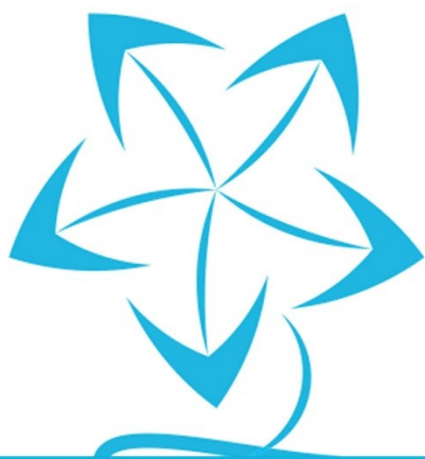




REGOLAMENTO RELATIVO A RIMBORSI, SPESE ED INDENNITÀ DI TRASFERITA

FORMIA
RIFIUTI ZERO

Adottato con Determina dell'AU del 29 12 2015 e sottoposto
a ratifica nella prima assemblea disponibile.

Entra in vigore a partire da tutto il 01 01 2016

Sommario

TITOLI I - Principi	2
Art. 1 – Scopo e principi ispiratori.....	2
Art. 2 – Definizioni.....	2
Art. 3 – Campo di applicazione	3
Art. 4 – Compiti e responsabilità	4
Art. 5 – Modalità gestionali	4
Art. 6 – Incarico e autorizzazione di missione	5
TITOLI II - Spese.....	5
Art. 7 – Mezzi di trasporto	5
Art. 8 – Rimborso spese di viaggio	6
Art. 9 – Missioni all'estero	7
Art. 10 – Rimborso spese di alloggio	8
Art. 11 – Rimborso spese di vitto.....	8
Art. 12 – Altre spese ammesse al rimborso	9
Art. 13 – Uso dei beni della società.....	9
TITOLI III – Rendicontazione e liquidazione.....	10
Art. 14 – Rendicontazione delle spese	10
Art. 15 – Liquidazione.....	10
TITOLI IV – Prescrizione	10
Art. 16 – Prescrizione alla liquidazione	10
TITOLI V – Norme finali	11
Art. 17 – Modifica degli importi tabellari.....	11
Art. 18 – Norma di rinvio.....	11
ALLEGATO I – Spese ammesse a rimborso	12
ALLEGATO II - Incarico e autorizzazione per missione.....	13
ALLEGATO III - Rendiconto delle spese di missione	14

TITOLI I - Principi

Art. 1 – Scopo e principi ispiratori

Il presente Regolamento disciplina il rimborso delle spese sostenute in caso di trasferte e missioni svolte nell'interesse della Società FORMIA RIFIUTI ZERO Srl (di seguito, per brevità, FRZ). Esso è ispirato ai criteri di economicità e di contenimento e razionalizzazione delle spese.

Il Regolamento è ispirato alle norme di cui alla Legge 18 dicembre 1973 n. 836, al Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, alla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e ss. m. e ii, al Decreto Legge 78/2010 convertito in Legge 122/2010.

Art. 2 – Definizioni

Per l'applicazione del presente Regolamento, si indicano le seguenti definizioni:

2.1 Per trasferta si intende il viaggio effettuato dal dipendente per raggiungere un luogo diverso dalla ordinaria sede di servizio per esigenze lavorative.

2.2 Per missione si intende il trasferimento temporaneo, di norma al di fuori del Comune in cui insiste l'ordinaria sede della Società, in territorio nazionale o estero, svolto dagli Amministratori per ragioni istituzionali legati al mandato per svolgere un'attività di servizio. La missione può essere svolta:

- dai membri dell'organo amministrativo, compreso il Collegio Sindacale, revisori contabili e Organismo di vigilanza;
- da personale dipendente della FRZ, a tempo indeterminato e determinato;
- dal personale titolare di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa oppure da consulenti esterni;
- da altri soggetti coinvolti in attività di interesse della FRZ.

2.3 Per rimborso spese si intende il rimborso delle spese vive sostenute dall'incaricato di missione per il viaggio, il vitto e l'alloggio ed eventuali altre spese, nei limiti di cui al presente Regolamento. Non sono ammessi rimborsi forfettari. Le indennità di missioni sono sostituite, ai sensi del 3° comma dell'art. 84 del TUEL, col rimborso delle spese effettivamente sostenute durante la missione. Le modalità del suo svolgimento devono essere configurate in modo da rispondere prioritariamente al criterio della massima convenienza economica. La misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per i dipendenti è stabilita nei contratti nazionali di lavoro.

Art. 3 – Campo di applicazione

Sono indicati i soggetti che in via esclusiva hanno diritto al rimborso delle spese di trasferta e missione.

Tali situazioni possono essere ricondotte a tre categorie in funzione della loro finalità:

3.1.1 Missioni relative ad attività della FRZ e da essa rimborsate a soggetti interni alla società. Per esse si applica per intero il presente Regolamento.

3.1.2 Missioni relative ad attività della FRZ e da essa rimborsate a soggetti esterni alla società. Per esse si applica per intero il presente Regolamento.

3.1.3 Missioni effettuate in relazione a prestazioni per conto di enti terzi di ricerca, consulenza, didattica, attività su commissione e rimborsate su fondi inerenti contributi e/o contratti attivati con enti che non indichino regole specifiche per il pagamento delle missioni. Ad esse si applica il presente Regolamento.

3.1.4 Spostamenti dal proprio Comune di residenza alla sede FRZ. Salvo quanto stabilito nei rispettivi incarichi, l'Organo amministrativo, il Collegio Sindacale, i Dirigenti a loro equiparati, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio da questi sostenute, in ragione del loro ufficio, per raggiungere dal proprio Comune di residenza la sede della società FRZ in Formia. Il rimborso avviene secondo le regole del presente Regolamento. Tali spostamenti si intendono autorizzati al momento del conferimento dell'incarico.

Art. 4 – Compiti e responsabilità

L' autorizzazione a svolgere la trasferta deve essere rilasciata dal Direttore Protempore per i dipendenti e per la missione deve essere rilasciata sotto la personale responsabilità dell'Amministratore Unico e dei Consiglieri di Amministrazione o da persone da loro delegate. Le missioni di soggetti esterni invitati dall' organo amministrativo sono implicitamente autorizzate all'atto della loro convocazione. Gli spostamenti di cui al punto 3.1.4 si intendono automaticamente autorizzati al momento dell'investitura dell'incarico e sono oggetti di rendicontazione alla assemblea dei soci.

La corretta compilazione dei moduli di rendiconto sono di responsabilità dell'incaricato della missione. La liquidazione della missione, nei tempi e nei modi previsti dal presente Regolamento, è di competenza e responsabilità dell'area contabile della FRZ.

Art. 5 – Modalità gestionali

Gli scopi della missione devono essere relativi ad attività rientranti nelle finalità della FRZ. L'inizio e la fine della missione sono indicati e successivamente definiti rispettivamente sui moduli "Incarico e autorizzazione per missione" e "Rendiconto delle spese di missione".

Al termine della missione l'incaricato compila la modulistica di liquidazione allegando i documenti di spesa in originale. La mancata allegazione non dà diritto alla liquidazione.

Le spese all'estero in valuta diversa dall' euro saranno rimborsate al cambio medio del mese precedente quello dell'inizio della missione

Art. 6 – Incarico e autorizzazione di missione

L'incarico e l'autorizzazione a svolgere la missione dovranno essere rilasciati dai soggetti di cui all'art. 4 utilizzando l'apposito modulo "Incarico e autorizzazione per missione". Il limite massimo di durata per le missioni continuative è di 6 giorni sul territorio nazionale, 12 giorni all'estero.

TITOLI II - Spese

Art. 7 – Mezzi di trasporto

Per le trasferte e missioni effettuate l'incaricato può liberamente utilizzare i seguenti mezzi ordinari di trasporto:

- i mezzi in regolare servizio di linea (treno, nave, aereo, linee urbane ed extraurbane, funicolari);
- i mezzi noleggiati (autovetture, furgoni). Il noleggio dell'auto può essere autorizzato solo quando a causa di più percorsi da effettuare risulti più economico dell'uso del taxi;
- il mezzo di proprietà o in uso autorizzato dell'incaricato, previamente autorizzato. L'autorizzazione all'uso del mezzo proprio è subordinata alla prescritta copertura assicurativa obbligatoria;
- il taxi o altri mezzi di trasporto, di norma per i percorsi all'interno della sede di missione ovvero per i collegamenti fra il centro urbano e le stazioni, o gli aeroporti di arrivo e partenza e viceversa.

Art. 8 – Rimborso spese di viaggio

Il rimborso delle spese di viaggio, sostenute utilizzando i mezzi ordinari di cui all'articolo 7, verrà effettuato su presentazione degli originali dei biglietti di viaggio. Il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando gli automezzi verrà effettuato su presentazione della documentazione relativa all'acquisto di carburante, delle ricevute dei pedaggi autostradali e dei parcheggi utilizzati. Il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando l'aereo è ammesso a seguito della presentazione del biglietto aereo e del coupon della carta d'imbarco o di idonea documentazione attestante la spesa. E' ammesso anche il rimborso delle spese per la copertura assicurativa volo per il viaggiatore, dietro presentazione di idonea documentazione. Il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando automezzi noleggiati verrà effettuato su presentazione di fattura/ricevuta fiscale del noleggiatore, di documentazione relativa all'acquisto di carburante, delle ricevute dei pedaggi autostradali e dei parcheggi utilizzati. Il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando il proprio automezzo verrà effettuato su presentazione della documentazione dei pedaggi autostradali, dei parcheggi utilizzati ed in base ad una indennità chilometrica. Il rimborso è tassativamente pari ad euro 0,30 per chilometro percorso, qualsiasi sia la cilindrata e/o il tipo di alimentazione del mezzo e/o dell'autovettura, considerando, là dove possibile, il percorso come effettuato in autostrada.

Il rimborso delle spese di taxi, ove ammesse, verrà effettuato sulla base dello scontrino rilasciato dal conducente.

Al fine di una corretta applicazione delle modalità di rimborso si precisa quanto segue:

- E' ammesso il rimborso del costo di documenti di viaggio contro presentazione della ricevuta sostitutiva emessa dall'Ente gestore della linea cui il documento si riferisce, in cui si dichiara il ritiro del biglietto originale. Da tale ricevuta sostitutiva deve essere possibile evincere la tipologia del biglietto, la data, il percorso ed il prezzo.

- E' ammesso il rimborso di pagamenti effettuati *on-line* dietro presentazione di idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento.
- Nel caso di smarrimento di biglietti di viaggio il rimborso è ammesso solo dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della vigente normativa.
- Nel caso di smarrimento del solo *coupon* della carta di imbarco il rimborso del biglietto aereo è ammesso previa autocertificazione dell'incaricato di missione relativamente alla data e al numero di volo.
- Se i biglietti sono privi di prezzo, il rimborso verrà effettuato in base a fattura o dichiarazione dell'agenzia che ha emesso il biglietto con specifica del prezzo pagato per il viaggio.
- La percorrenza chilometrica viene calcolata in base al percorso più breve per raggiungere le località oggetto di missione e ritorno così come autocertificato dall'interessato fermo restando verifica da parte della FRZ.
- Non sono comunque rimborsabili diritti di esazione di biglietti rilasciati in vettura, oblazioni per mancata vidimazione di biglietti, multe stradali.
- E' ammesso il rimborso nel caso di mancato utilizzo del biglietto per differimento o impossibilità di espletamento della missione autocertificando la causa di forza maggiore o i gravi motivi.

Art. 9 – Missioni all'estero

Per le missioni aziendali all'estero dell'Amministratore Unico e dei Dirigenti e loro equiparati, restano invariate le disposizioni concernenti le spese di viaggio in Italia. Nei viaggi aerei l'interessato deve sempre richiedere all'Agenzia di viaggio o alla Compagnia aerea, la tariffa più conveniente tenuto conto che per lo stesso viaggio le Compagnie aeree spesso prevedono tariffe differenziate secondo gli orari e i giorni di partenza e di arrivo, particolarmente se questi possono essere prefissati. L'Organo amministrativo, i Dirigenti e loro equiparati, devono farsi carico di ottenere la tariffa migliore rispetto alle effettive esigenze della trasferta.

Art. 10 – Rimborso spese di alloggio

Sono ammesse a rimborso le spese per alloggio dietro presentazione di regolare fattura/ricevuta fiscale per pernottamento in Italia e di documentazione equivalente in originale, per pernottamento all'estero, nella misura e nei limiti previsti nel presente Regolamento.

Sono rimborsabili tutti i costi documentati mediante fattura o ricevuta fiscale, ad esclusione dei costi sostenuti per il bar e le telefonate di uso personale. Nella ipotesi di telefonate fatte per servizio l'utilizzatore dovrà produrre autocertificazione. Per il rimborso delle spese di alloggio deve essere usufruita una camera singola o, in caso di indisponibilità, una camera doppia uso singola. Nel caso venga utilizzata una camera doppia, ove sulla fattura non sia riportato "doppia uso singolo per mancanza di camere singole" verrà rimborsato il 50% dell'importo. Saranno ammesse proporzionalmente a rimborso spese desumibili da fatture/ricevute fiscali rilasciate cumulativamente previa autocertificazione da parte del beneficiario.

Art. 11 – Rimborso spese di vitto

Sono ammesse a rimborso le spese di vitto relativamente a pasti consumati esclusivamente nella località di missione o lungo il percorso, negli orari di viaggio di andata o di ritorno, nelle misure e nei limiti previsti nel presente Regolamento.

Sono rimborsabili tutti i costi documentati mediante fattura o ricevuta fiscale che devono indicare il nominativo di colui che ha usufruito del vitto. Il documento fiscale presentato a titolo di rimborso deve essere sempre riferito al soggetto in missione. Potranno essere ammessi al rimborso tutti gli scontrini fiscali, nei limiti dei massimali previsti, purché in essi si evidenzia la tipologia dell'esercizio e tale tipologia configuri incontrovertibilmente la fornitura di servizi di ristoro. Saranno ammesse proporzionalmente a rimborso spese desumibili da fatture/ricevute fiscali rilasciate cumulativamente previa autocertificazione da parte del beneficiario.

Non rientrano nel presente Regolamento le spese di vitto sostenuta dalla FRZ per rappresentanza in occasione di riunioni, eventi istituzionali ed aziendali e congressi.

Art. 12 – Altre spese ammesse al rimborso

Sono ammesse al rimborso:

- le quote di iscrizione a convegni, conferenze, seminari pagate *in loco* dall'incaricato di missione all'atto della registrazione, purché documentate da fattura o ricevuta, o da apposita dichiarazione del Comitato organizzatore;
- le spese per prenotazioni alberghiere;
- le tasse aeroportuali;
- le spese relative a collegamenti a *internet* e spese telefoniche, previa autocertificazione che si tratti di spese inerenti le finalità istituzionali. Il rimborso delle spese sopracitate potrà avvenire a seguito di presentazione di apposita ricevuta o scontrino fiscale. La FRZ può stipulare convenzioni con agenzie di viaggio, società alberghiere o ristoranti, società di trasporto allo scopo di ottenere condizioni più favorevoli per i servizi offerti. L'interessato utilizza i servizi della società convenzionata, salvo nel caso in cui ciò sia incompatibile con lo svolgimento della missione.

Art. 13 – Uso dei beni della società

E' possibile utilizzare, dietro autorizzazione rilasciata al momento dell'incarico di missione i beni mobili e immobili della FRZ.

TITOLI III – Rendicontazione e liquidazione

Art. 14 – Rendicontazione delle spese

Il diritto al rimborso delle spese nasce con l'avvenuta rendicontazione delle stesse. Le richieste di rimborso e/o liquidazione, devono essere trasmesse alla Segreteria amministrativa entro 60 giorni dal termine della spesa e/o della trasferta.

Le spese devono essere rendicontate mediante compilazione del modulo di cui all' Allegato III del presente Regolamento, corredato dei documenti in originale attestanti le spese sostenute e di breve relazione sulla missione svolta. I rimborsi dovranno essere inseriti in fattura secondo la normativa in vigore.

Art. 15 – Liquidazione

La liquidazione delle spese avviene entro quindici giorni dalla rendicontazione delle stesse.

TITOLI IV – Prescrizione

Art. 16 – Prescrizione alla liquidazione

Il diritto alla corresponsione del trattamento economico di missione decade qualora la relativa richiesta non sia presentata entro 5 anni dalla data di fine missione e comunque dopo l'avvenuta rendicontazione.

TITOLI V – Norme finali

Art. 17 – Modifica degli importi tabellari

Con provvedimento annuale l'organo amministrativo della FRZ può adeguare gli importi e le limitazioni indicati nella tabella allegata (all. 1) al presente Regolamento, tenuto conto degli aumenti intervenuti nel costo della vita.

Art. 18 – Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio alle vigenti normative contrattuali e di legge in materia. In caso di successive modificazioni contrattuali e/o legislative il presente Regolamento dovrà ritenersi automaticamente adeguato.



ALLEGATO I – Spese ammesse a rimborso

	ORGANO AMMINISTRATIVO, COLLEGIO SINDACALE E DIRIGENTI EQUIPARATI	CONSULENTI ESTERNI E SOGGETTI TERZI
VIAGGI	A piè di lista	A piè di lista
VITTO	€ 45/g	€ 45/g
ALLOGGIO	€ 150,00/g	€ 100,00/g
ALTRE SPESE	A piè di lista	A piè di lista



Allegato II - Incarico e autorizzazione per missione

Data _____

N° _____

Il/la sottoscritto/a.....

in qualità di

INCARICA e AUTORIZZA il /Dr/Sig:

.....

in servizio presso.....

a recarsi in missione a:dal.....al.....

per il seguente motivo:

Si AUTORIZZA il ricorso a:

☐ uso del mezzo proprio ☐ noleggio del mezzo di trasporto ☐ taxi

con la seguente

motivazione:.....



Allegato III - Rendiconto delle spese di missione

A seguito dell'INCARICO ed AUTORIZZAZIONE per MISSIONE del.....

N° Motivo missione:

Il/La Sottoscritto/a.....

TRASMETTE ai fini della liquidazione i seguenti documenti:

- spese di viaggio per €

- spese di alloggio per €

- spese di vitto per €

- altre spese

(taxi, pedaggi autostradali, visti consolari, ecc.) per €

TOTALE €

Il/La sottoscritto/a DICHIARA :

- che la missione si è svolta a con inizio in data :
alle ore :

e termine in data : alle ore :

- che ha ricevuto una anticipazione di €

MODALITA' DI PAGAMENTO:

- versamento in c/c bancario

Banca.....Agenzia/Filiale.....

Coordinate bancarie Europee (IBAN) –

L' incaricato/a della missione
